



Bruxelles, 23 novembre 2021
(OR. en)

14046/21

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140(CNS)**

**SOC 662
ANTIDISCRIM 99
MI 859
JAI 1255
FREMP 268**

RELAZIONE

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti / Consiglio
n. doc. prec.:	13394/21
n. doc. Comm.:	11531/08 - COM(2008) 426 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione sullo stato dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva orizzontale sulla parità di trattamento proposta, a complemento della legislazione CE vigente¹ nel settore, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, istruzione e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

¹ In particolare, le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni ha accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, molte di esse approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, diverse delegazioni hanno sottolineato l'importanza della proposta nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). Tuttavia, alcune delegazioni avrebbero preferito disposizioni più ambiziose in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, talune delegazioni hanno in passato messo in discussione la necessità della proposta della Commissione, che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Talune delegazioni hanno anche chiesto chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla ripartizione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Due delegazioni hanno mantenuto riserve generali sulla proposta in quanto tale.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve generali di esame sul testo.

CZ e DK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare. Pur sostenendo la ricerca di un compromesso, la Commissione ha confermato in questa fase la propria proposta originale e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica le sia apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere il 2 aprile 2009² nel quadro della procedura di consultazione. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto necessaria l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

² Cfr. doc. A6-0149/2009. Alice Kuhnke (SE/Verdi/Alleanza libera europea) è stata nominata relatrice dall'attuale Parlamento.

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA SLOVENA

Dopo aver discusso in maggio una nuova proposta globale di compromesso,³ la presidenza slovena ha presentato una nota di indirizzo⁴ contenente una serie di quesiti incentrati su tre principali questioni in sospeso, vale a dire: 1) *sussidiarietà*; 2) *disposizioni in materia di disabilità (costi di attuazione e coerenza con la CRPD)*; e 3) *certezza del diritto*. Le delegazioni hanno affrontato tali questioni in una riunione informale dei membri del gruppo "Questioni sociali".⁵La discussione può essere riassunta⁶ come segue:

1. Sussidiarietà (in particolare, articolo 2, paragrafo 8, articolo 3, paragrafi 1 e 2, e considerando 16)

- a) È presente il giusto equilibrio tra sussidiarietà e protezione dalla discriminazione mediante il diritto dell'UE?**
- b) È presente il giusto equilibrio tra la protezione dalla discriminazione, da un lato, e la tutela di diritti quali il rispetto della vita privata e familiare, la libertà di associazione e la libertà di stampa, dall'altro?**

Secondo varie delegazioni l'ultima versione del testo ha in generale raggiunto il giusto equilibrio tra la sussidiarietà e altre considerazioni (in particolare, la protezione a livello dell'UE dalla discriminazione e la tutela di diritti quali il rispetto della vita privata e familiare, la libertà di associazione e la libertà di stampa). Alcune delegazioni hanno tuttavia ravvisato anche la necessità di un'ulteriore perfezionamento del testo.

Altre delegazioni hanno espresso preoccupazioni in merito alla sussidiarietà e alla certezza del diritto e hanno affermato la necessità di tutelare le competenze degli Stati membri, anche in settori quali l'istruzione.

³ Doc. 8549/21. Cfr. anche i docc. 9108/21 e 9109/21.

⁴ Doc. 12398/21.

⁵ 27 ottobre 2021. A causa delle particolari circostanze dovute alla pandemia di COVID-19, la riunione si è svolta in forma virtuale.

⁶ Per maggiori informazioni, cfr. doc. 13394/21.

Nel frattempo, talune altre delegazioni hanno ritenuto che il testo fosse stato eccessivamente svuotato di contenuto, indebolendo la tutela offerta e aprendo potenzialmente la strada alla discriminazione in settori quali il diritto matrimoniale e di famiglia.

Una delegazione ha inoltre auspicato la reintroduzione nel testo del concetto di intersezionalità.

Sostenendo il testo attuale quale base per ulteriori discussioni, il rappresentante della Commissione ha affermato l'importanza di rispettare il principio di sussidiarietà – da trattare nei considerando della proposta – nonché il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). In risposta alle osservazioni delle delegazioni, il rappresentante della Commissione ha spiegato che:

- tutte le attività *commerciali* rientrano nel campo di applicazione della direttiva nel contesto dell'economia della condivisione;
- la direttiva mira unicamente a garantire la parità di *accesso* all'istruzione, senza interferire con le competenze nazionali; e
- la direttiva può riguardare solo i motivi di discriminazione di cui all'articolo 19 TFUE.

2. Costi di attuazione (in particolare articolo 15 e considerando 19 quater bis, 19 quater ter e 19 quater quater)

- a) Potete sostenere le disposizioni che conferiscono agli Stati membri il diritto di chiedere un'esenzione temporanea dall'obbligo di fornire accomodamenti ragionevoli? Come vorreste che tali disposizioni fossero perfezionate?**

b) Potreste fornire esempi delle situazioni concrete che vorreste vedere contemplate, tenendo presente che l'assenza di un onere eccessivo o sproporzionato è già inclusa nel concetto di accomodamento ragionevole?

In uno spirito di compromesso, alcune delegazioni si sono dette pronte a prendere in considerazione l'idea di un'esenzione temporanea dall'obbligo di fornire accomodamenti ragionevoli alle persone con disabilità. Tuttavia, tra le questioni che richiedono ulteriori discussioni figura la necessità di stabilire i criteri applicabili e la compatibilità della direttiva con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). Come possibile alternativa a un'esenzione temporanea assoluta, una delegazione ha suggerito l'idea di sospendere temporaneamente le sanzioni applicabili. Un'altra delegazione ha avanzato la possibilità di limitare l'esenzione ai soli beni e servizi nuovi.

Varie altre delegazioni non sono state in grado di sostenere la proposta di esenzione temporanea, in quanto probabilmente indebolirebbe la protezione dalla discriminazione per le persone con disabilità. In tale contesto, talune delegazioni hanno espresso il parere che il concetto di onere sproporzionato costituisca una garanzia sufficiente contro gli obblighi eccessivamente onerosi. Hanno sottolineato che nella UNCRPD il principio di accomodamento ragionevole è applicabile a situazioni specifiche e si basa su un'analisi dell'onere sproporzionato in un determinato momento, e hanno ricordato che le disposizioni contenute nel progetto di direttiva erano già state indebolite nel corso di precedenti discussioni (ad esempio mediante l'eliminazione degli obblighi primari nel settore delle infrastrutture).

Una delegazione ha messo in guardia contro i vantaggi competitivi che potrebbero derivare dalla concessione di esenzioni in alcuni Stati membri mentre altri mantengono norme più rigorose.

Diverse delegazioni hanno ravvisato la necessità di analisi e chiarimenti ulteriori in merito alla clausola di esenzione proposta.

Nel riconoscere le preoccupazioni delle delegazioni riguardo al costo economico derivante dall'attuazione delle disposizioni in materia di disabilità contenute nella direttiva, il rappresentante della Commissione ha sottolineato che, qualora venisse presa in considerazione un'esenzione come base di un compromesso, questa dovrebbe essere soggetta a condizioni chiare che dovranno essere applicate dagli Stati membri.

Varie delegazioni si sono rammaricate della soppressione del concetto di "accessibilità" nel testo, poiché ciò indebolisce la protezione accordata alle persone con disabilità, dal momento che sia il concetto di "accomodamento ragionevole" sia quello di "accessibilità" sono inclusi nella UNCRPD. Diverse delegazioni hanno inoltre espresso rammarico per l'eliminazione dal testo del concetto di "progettazione universale", che avrebbe fornito un approccio più ampio alla parità di trattamento per le persone con disabilità.

Sostenendo il testo attuale quale base per i futuri lavori, il rappresentante della Commissione ha ricordato che la proposta originaria non conteneva alcuna disposizione dettagliata in materia di accessibilità e che l'obiettivo principale è garantire l'accesso non discriminatorio ai diversi settori sostanziali contemplati dalla direttiva.

c) Siete soddisfatti della coerenza tra il testo attuale e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD)?

Varie delegazioni ritengono che, in linea di massima, il testo sia sufficientemente coerente con la UNCRPD. Varie altre, tuttavia, non ne sono convinte: temono una situazione di incertezza del diritto e mettono in guardia da qualsiasi negazione o indebolimento delle disposizioni dello strumento delle Nazioni Unite.

Il rappresentante della Commissione ha sottolineato che la UNCRPD si applica in ogni caso e che la direttiva proposta apporterebbe un contributo alla sua attuazione, senza tuttavia costituire di per sé una normativa di attuazione.

3. **Certezza del diritto (in particolare articolo 2, paragrafi 7 e 7 bis)**

Potete dare il vostro sostegno alle disposizioni relative alle disparità di trattamento consentite nella prestazione di servizi assicurativi, bancari e finanziari di altro tipo basate sull'età o su condizioni di salute che possono essere collegate alla disabilità di una persona? In caso di risposta negativa, cosa dovrebbe essere modificato per rispondere alle vostre preoccupazioni?

Varie delegazioni hanno sostenuto il testo attuale quale base per ulteriori discussioni, fatti salvi eventuali perfezionamenti e chiarimenti necessari. Una delegazione ha insistito sull'importanza di una chiara distinzione tra "disabilità" e "condizioni di salute". Un'altra delegazione ha argomentato che una disparità di trattamento sulla base dell'età o delle condizioni di salute che possono essere collegate alla disabilità di una persona è probabilmente incompatibile con la UNCRPD. Altre hanno affermato che è legittimo tenere conto dell'età e dello stato di salute, ad esempio nel calcolo dei premi assicurativi, e hanno sottolineato l'importanza di garantire il carattere obiettivo e ragionevole delle disparità di trattamento. In questo contesto una delegazione ha sottolineato anche la necessità di affrontare la questione dell'utilizzo, da parte dei prestatori di servizi, dell'intelligenza artificiale nel loro processo decisionale.

III. CONCLUSIONE

Sebbene siano stati compiuti alcuni progressi durante le discussioni basate sulla versione più recente del testo, è evidente il bisogno di ulteriori, approfonditi lavori prima di poter raggiungere l'unanimità richiesta in sede di Consiglio.